



COMUNE DI GAGLIOLE

Provincia di Macerata

Registro Generale n. 32

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 31 DEL 09-12-2020

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N.7 - 11.02.2020 MISURE DI PROFILASSI PER TBC BOVINA

IL SINDACO

- 1) Che a seguito di nota, n. prot. 15186 dell'8/2/20, il Servizio Veterinario - Sanità Animale dell'A.S.U.R. Marche Area Vasta 3 Macerata segnalava un Sospetto Focolaio TBC Bovina, con conseguente sospensione della Qualifica Sanitaria di Allevamento Ufficialmente indenne da TBC Bovina, avendo rilevato in corso di Profilassi di Stato Annuale, un bovino Dubbio alla prova di IDT (ved. Mod. 2/33 allegato) in Località Acquosi Alto del Comune di Gagliole, Azienda Codice IT020MC012, nell' allevamento di proprietà della Az. Agr. Mariotti Severino;
- 2) Che con Ordinanza n. 7 dell'11/2/2020 questa Autorità ordinava l'isolamento e sequestro degli animali presenti, divieto di movimentazione disinfezione dei ricoveri, stoccaggio letame ed ulteriori misure ivi prescritte;
- 3) Che con successiva nota prot 5856 del 10.06.20 il Servizio Veterinario Dipartimento Prevenzione UOS: malattie infettive dell'A.S.U.R. Marche Area Vasta 3 Macerata denunciava un caso di bovino adulto positivo al Gamma Interferon per TBC Bovina con identificativo IT043990063412;
- 4) Che con ordinanza n. 20 del 13.06.20, si ordinava l'abbattimento del suindicato esemplare;
- 5) Che con n. prot. 0127085 del 5/12/20 il Servizio Veterinario Dipartimento Prevenzione UOS: malattie infettive dell'A.S.U.R. Marche Area Vasta 3 Macerata dichiarava l'estinzione del focolaio di malattia infettiva e diffusiva degli animali da tubercolosi bovina con richiesta di revoca della precedente ordinanza ad eccezione del movimento del bestiame da vita in uscita che persiste fino alla riqualificazione della Qualifica Sanitaria e per l'obbligo di

stoccaggio del letame per almeno cinque mesi dalla eliminazione dell'ultimo capo infetto;

Tutto ciò premesso

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R 8/ 2/1954 n. 320;

Vista la Legge 9 giugno 1964 n.615 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 28/06/93 n. 323;

Visto il D.M. 15/12/95 n. 592;

Visto il D.P.G.R. n° 298 della Regione Marche, del 20/12/2006;

Visto il D.P.G.R. n°156/2013

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 28/5/2015 e s.m.i. (Ord. Min. 06/06/2017)

Vista la n. prot. 0127085 del 5/12/20 del Servizio Veterinario Dipartimento Prevenzione UOS: malattie infettive dell'A.S.U.R. Marche Area Vasta 3 Macerata

Visto l'Art. 50 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

- 1) Di revocare l'ordinanza n. 7 dell' 11/2/20 e con essa le misure di profilassi ivi prescritte ad eccezione del movimento del bestiame da vita in uscita che persiste fino alla riqualificazione della Qualifica Sanitaria e per l'obbligo di stoccaggio del letame per almeno cinque mesi dalla eliminazione dell'ultimo capo infetto;
- 2) Le misure previste dalla presente ordinanza rimangono in vigore fino a che non verranno effettuate le ulteriori prove come previsto dal D.P.R. n. 298 della Regione Marche del 20.12.2006
- 3) Per quanto non previsto dal presente provvedimento s'intendono richiamate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 4) Della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza sono incaricati la Polizia Urbana del Comune, gli agenti tutti della Forza Pubblica e i Servizi Veterinari dell' A.S.U.R. Marche, Area Vasta, 3 di Macerata.

NOMINA

il Sig. Mariotti Severino responsabile della custodia e detenzione a titolo non oneroso, di tutti gli animali di che trattasi in Località Acquosi Alto del Comune di Gagliole, con obbligo di rispettare ed applicare i punti sopracitati della presente Ordinanza.

La non osservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita nei modi e tempi di legge.

La presente Ordinanza Sindacale sarà notificata al Sig. Mariotti Severino e data copia di avvenuta notifica al Servizio Veterinario.

AVVERTE che ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., qualora i soggetti a cui è rivolta la presente Ordinanza, non ottemperino agli ordini impartiti, si potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui lo stesso sia incorso, ai sensi dell'art. 650 del c.p.p. che in caso di violazione della presente ordinanza, troveranno applicazione:

- la sanzione amministrativa prevista all'art. 7-bis, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
- la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, 3^a e 4^a comma, dell'art.29 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e s.m.ii.

che il Responsabile del procedimento è il Dott. Botticelli Sandro a cui ci si potrà rivolgere, per ogni eventuale richiesta di informazioni o di accesso agli atti, presso gli Uffici comunali durante l'orario di ricevimento al pubblico e che, ai sensi dell'art. 3, 4^a comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

DISPONE

- La pubblicazione della presente all'Albo pretorio on-line;
- L'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;
- La trasmissione della presente all'Ufficio di Polizia municipale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to BOTTICELLI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-12-2020 al 24-12-2020

Lì 09-12-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to BOTTICELLI SANDRO

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOTTICELLI SANDRO